

# ACCORDI DEL SETTORE COMMERCIALE



Archivio Storico Cisl Emilia Centrale  
portaledellacontrattazione.it



## MODUS VIVENDI DEL 10 AGOSTO 1946

Addì 10 agosto 1946, in Roma, alla presenza del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale on. Ludovico D'aragona;

fra la CONFEDERAZIONE ITALIANA DEL COMMERCIO, rappresentata dal Vice Presidente D'Ova gr. uff. Alfonso, assistito dai signori Aliotta Vincenzo, De Cataldo ing. Riccardo, Muggio Andrea, Rimini rag. Eros, presenti i legali avv. Busi Massimo e Fiorentino Giorgio;

e la FEDERAZIONE ITALIANA DIPENDENTI AZIENDE COMMERCIALI E AFFINI, rappresentata dai signori Atzeri rag. Giuseppe, Lari Umberto, Mantegazza Amleto, Marcone Pietro, Palazzi Gastone, Subelli Giovanni, Zocca rag. Franco, assistiti dagli on.li Luigi Morelli e Renato Bitossi, in rappresentanza della CONFEDERAZIONE GENERALE DEL LAVORO;

esaminare le richieste avanzate dalla Federazione stessa, ravvisata la necessità di addivenire ad una revisione delle condizioni che regolano il rapporto di lavoro nel settore del commercio, escluse le categorie dei Pubblici Esercizi, Albergo e Mensa e Panificatori, ferme restando le condizioni di miglior favore, individuali, aziendali e provinciali, che si intendono mantenute integralmente in vigore;

si è stipulato il seguente accordo normativo da applicarsi a tutti i dipendenti di aziende commerciali d'Italia, escluse le tre categorie sopracitate:

### Art. 1.

I minimi di paga previsti dai contratti provinciali integrativi in vigore al 31 dicembre 1940, maggiorati del 70% (R.D.L.T. 7 dicembre 1943, n. 23-B) la cui efficacia si estende a tutta l'Italia, verranno ulteriormente maggiorati a datare dal 1° luglio 1946 del 215%. L'aumento percentuale di cui sopra assorbe fino alla concorrenza del suo ammontare la corrispondente parte delle altre competenze accessorie formanti in atto parte della retribuzione globale del lavoratore, ivi compresa la indennità di caro vita legali.

### Art. 2.

In tutte le province ove la retribuzione globale, lo consenta, si conviene che la indennità di contingenza per i lavoratori del commercio sia corrisposta nella misura degli altri settori della produzione, e che i criteri della scala mobile vengano determinati da apposite commissioni paritetiche di lavoratori e di datori di lavoro del commercio. Nelle province nelle quali non si verificano le condizioni di cui al comma precedente, resta in facoltà delle associazioni provinciali dei commercianti di definire con le locali Associazioni sindacali dei lavoratori le eventuali divergenze in merito. In quelle province nelle quali la retribuzione globale risultasse superiore alla somma del nuovo stipendio base e della indennità di contingenza, l'eventuale supero andrà a costituire il terzo elemento della retribuzione.

### Art. 3.

I lavoratori, per l'anzianità di servizio maturata a datare dal 1° gennaio 1946 ed a decorrere dal 21° anno di età, presso una stessa azienda o gruppo aziendale (intenden-

dosi per tale il complesso commerciale facente capo alla stessa società) e nella medesima categoria di appartenenza, avranno diritto, indipendentemente da qualsiasi aumento di stipendio di merito, ad una maggiorazione della retribuzione mensile nelle misure sotto indicate.

Per il primo e secondo triennio: 3% triennale.

Per i trienni dal terzo al quinto: 4% triennale.

Le aliquote suddette sono calcolate sugli stipendi base della categoria cui appartiene il lavoratore.

I futuri aumenti periodici non potranno comunque essere assorbiti da precedenti e successivi aumenti di merito, né i futuri aumenti di merito potranno essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare.

Gli aumenti periodici decorreranno dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il triennio di anzianità. Nel caso di passaggio a categoria superiore, l'anzianità del lavoratore ai fini degli aumenti periodici, decorrerà dal giorno di assegnazione alla nuova categoria.

#### Art. 4.

In caso di dimissioni l'indennità di quiescenza prevista dal presente accordo verrà ridotta del 50% per quei lavoratori con una anzianità di servizio fino a dieci anni, del 25% per i lavoratori con una anzianità di servizio da dieci a quindici anni, verrà invece corrisposta integralmente ai lavoratori con oltre quindici anni di anzianità.

Il diritto all'indennità di quiescenza in caso di dimissioni maturerà soltanto dopo compiuto il secondo anno di servizio presso l'azienda.

#### Art. 5.

Le ferie saranno previste dai contratti di lavoro, regolarmente godute dal lavoratore, saranno retribuite in base alla retribuzione globale di fatto.

#### Art. 6.

Il lavoro straordinario verrà retribuito con la paga base di fatto maggiorata dalle percentuali d'uso e della quota di contingenza.

#### Art. 7.

In attesa di una nuova regolamentazione che disciplini il trattamento e le prestazioni della cassa mutua, che le due organizzazioni sindacali si impegnano ad ottenere al più presto, al lavoratore malato verrà corrisposta, per un periodo di 45 giorni in un anno una indennità pari alla differenza tra le retribuzioni globali di fatto ed il contributo di stipendio corrisposto dalla cassa malattia.

#### Art. 8.

L'indennità di quiescenza verrà computata come appresso: Il periodo di paga maturato fino al 31 dicembre 1944 verrà retribuito con i minimi di paga stabiliti dai contratti integrativi provinciali in vigore al 31 dicembre 1940 maggiorati del 70% (decreto Badoglio) ed ulteriormente maggiorati di una percentuale dell'85% ferme restando le migliori condizioni in atto anteriormente alla firma del presente accordo.

Il periodo successivo al 1° gennaio 1945 verrà retribuito in base ai minimi di paga derivanti dal presente accordo.